

*col  
riservate*

**LAVORO**

**GIORNALISTA STUDIO**  
(dell'ORIGINALE)  
+ PRECETTO

**3708**

N° 870/10 R.G.  
N° 3708 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA  
IL 8-8-10

**GIORNALISTA**

avv. Cosimo Francioso  
avv. Luigi De Andreis  
avv. Giovanni Sozzi  
avv. Alberto Berri

Corso Italia, 8 - 20122 MILANO  
Tel. 02 58302739 - Fax 02 58303779

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa SILVIA RAVAZZONI in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **850/2010 R.G.** promossa da:

Elisabetta COLOMBO con il patrocinio dell'Avv. Cosimo FRANCIOSO, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Corso Italia n. 8

ATTORE

contro:

EDITORIALE NORD SOC COOP con il patrocinio dell'Avv. Michele CAMPINI e dell'Avv. Teresa Alessandra SIVO, con elezione di domicilio presso lo studio di questi ultimi in Milano Viale Regina Margherita n. 5

CONVENUTO

Oggetto: illegittima sospensione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, senza rotazione

Sulla base delle seguenti motivazioni

**FATTO**

La signora Elisabetta Colombo, giornalista del quotidiano "La Padania", ha adito il giudice del lavoro per accertare l'illegittimità della sospensione in cassa integrazione straordinaria, senza rotazione, disposta dalla convenuta Editoriale Nord Soc Coop con decorrenza dal 17/9/2007 sino al 16/9/2009 con

richiesta di condanna del datore di lavoro a corrisponderle il normale trattamento economico per tutto il periodo.


La ricorrente espone di aver lavorato come giornalista alle dipendenze della convenuta dal 2000 presso la redazione di Milano, di essersi occupata nei primi anni prevalentemente di politica e successivamente di cronaca, oltre che avere curato la rubrica "Lettere al quotidiano", di essere stata nel 2004 assegnata alla redazione Politica e di essersi contestualmente occupata delle pagine "Turismo" e "A tavola".

Riferisce che a seguito dell'arrivo di un nuovo direttore, nel 2005 era stata riassegnata alla redazione di cronaca, continuando peraltro a scrivere articoli per le pagine di politica e a curare le rubriche di turismo e cucina.

2007, con l'ennesimo cambio alla direzione del giornale, la era stata confermata nella cronaca mentre le erano state tolte le altre rubriche; nel frattempo, nei primi mesi del 2007 era stata creata una nuova sezione, denominata "Territorio", destinata ad occuparsi soprattutto dei fatti regionali e quindi a ritagliarsi uno spazio nell'ambito della cronaca locale.

Il 30 luglio 2007, Editoriale Nord comunicava ai sensi dell'art. 2 L. 223/1991 l'avvio della procedura di CIGS con una richiesta di integrazione salariale prevista per "circa un terzo dei giornalisti", precisandosi che le redazioni Politica, Economia e Regionale, secondo il progetto editoriale e grafico, erano considerate "fondamentali per il rilancio" con richiesta, pertanto, che l'intervento dell'integrazione salariale riguardasse "soltanto le redazioni Esteri, Cronaca, Sport, Spettacoli e Cultura con eventuale rotazione dei giornalisti che ne fanno parte" (doc. 7 attore).

Il nuovo giornale veniva così articolato in quattro sezioni : "Politica, Attualità, Economia e Territorio", senza che peraltro fossero stati cancellati gli argomenti trattati dalle redazioni dichiaratamente soppresse, ovvero cronaca, spettacoli, cultura e



sport, confluiti in "Territorio" o "Attualità" a seconda della rilevanza locale (regionale) o nazionale della notizia.

La ricorrente asserisce che, per i suoi pluriennali e poliedrici trascorsi professionali, avrebbe potuto continuare ad occuparsi di quasi tutti gli argomenti trattati dal giornale nella nuova veste editoriale ed eccepisce l'illegittimità della condotta datoriale, non essendo state sostanzialmente fornite le informazioni per individuare i singoli lavoratori da collocarsi in cassa integrazione e sulla modalità di rotazione (ovvero l'enunciazione delle ragioni per cui la rotazione non sarebbe stata attuata), denunciando peraltro che, in mancanza di accordo sindacale, l'azienda aveva poi di fatto collocato in CIGS undici dipendenti scelti unilateralmente dalla direzione del giornale, in mancanza di un accordo in sede sindacale e senza prevedere per essi alcuna forma di rotazione.

La convenuta EDITORIALE NORD si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, nel merito sosteneva che le mansioni espletate dalla ricorrente nel giornale non potevano essere considerate pienamente fungibili con quelle dei colleghi non collocati in CIGS e rilevava che in ogni caso, Colombo era dislocata già da diverso tempo nella redazione della cronaca che era stata eliminata sulla base del nuovo progetto editoriale.

Editoriale Nord ha inoltre sostenuto di aver rispettato la procedura prevista per la cassa integrazione, avendo specificamente indicato nella comunicazione del 30 luglio 2007 le redazioni che sarebbero state coinvolte nel piano di ristrutturazione e che, per i giornalisti che ne facevano parte, la rotazione sarebbe stata eventuale. Evidenziava infine che il 13 settembre 2007, era poi stato raggiunto tra l'azienda e il comitato di redazione un accordo che aveva escluso la possibilità di attuare forme di rotazione stante "la particolarità dell'organizzazione del lavoro legata alla realizzazione del progetto editoriale".

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata discussa dai



procuratori delle parti alla udienza del 9.09.2010 e decisa come da dispositivo di cui veniva data lettura, con termine di 60 giorni per il deposito della motivazione

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.


Il potere del datore di lavoro di sospendere il contratto individuale di lavoro nella procedura di cassa integrazione è, come noto, soggetto a precisi limiti normativi, dovendo l'azienda fornire la prova di avere osservato gli oneri procedurali previsti dalle norme di legge che sottopongono la gestione dei processi di ristrutturazione aziendali al confronto effettivo con gli organismi sindacali; in particolare il datore di lavoro deve provare che i "criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere" sono stati oggetto di preventiva comunicazione e di effettivo esame congiunto con il sindacato (art. 1 comma 7, l. 223/91), di avere preventivamente indicato le modalità di rotazione dei lavoratori sospesi ovvero di avere preventivamente indicato le ragioni che impedivano oggettivamente il ricorso allo strumento, altrimenti doveroso, della rotazione; da ultimo, il datore di lavoro deve anche dimostrare la oggettiva sussistenza del legame tra la necessità aziendale di rinunciare a determinate mansioni e le oggettive mansioni del lavoratore sospeso che contesti la propria sospensione.

La valutazione della correttezza dell'operato del datore di lavoro deve essere effettuata ex ante con riferimento al momento della procedura di mobilità e non ex post, cioè sulla base di quanto viene approvato nel giudizio successivamente instaurato, proprio perché il fine della normativa è la garanzia della trasparenza del procedimento, cui si giunge tramite " la verifica dei criteri di scelta sotto il profilo del loro carattere di generalità, obiettività e coerenza con il fine dell'istituto della mobilità"(Cass sent 265/99).



Ebbene, nella vicenda in esame la Editoriale Nord ha palesemente violato gli oneri procedimentali previsti dalla legge difettando, in radice, la comunicazione di trasparenti criteri di scelta per l'individuazione dei singoli lavoratori interessati alla sospensione in CIGS e sulle modalità di rotazione (ovvero sulle ragioni dell'esclusione della rotazione). Osserva il giudice che la generica indicazione, nella lettera di avvio della procedura del 30 luglio 2007 che la stessa avrebbe riguardato "soltanto le redazioni Esteri, Cronaca, Sport, Spettacoli e Cultura con eventuale rotazione dei giornalisti che ne facevano parte", in uno con l'affermazione che "il rilancio del quotidiano non può che passare dalle redazioni Politica, Economia e Regionale" (doc. 7 ricorrente) non costituisce un idoneo criterio di scelta dei lavoratori da sospendere nè indica le modalità di attuazione della rotazione prevista dai commi 7 e 8 della L. 223/91. Con la riportata indicazione infatti il datore di lavoro, basandosi su una scelta del tutto discrezionale e arbitraria, ha semplicemente indicato i lavoratori da sospendere e non i criteri attraverso i quali effettuare la scelta di chi sospendere. Si concorda quindi con quanto affermato da altro giudice di questo Tribunale che ha rilevato che l'azienda non ha indicato alcun trasparente criterio "facendo la comunicazione riferimento alle sole redazioni senza alcun accenno ai giornalisti e alle loro caratteristiche di anzianità e professionalità né si precisano le ragioni concrete che impediscano la rotazione tra giornalisti svolgenti prestazioni fungibili" ( Trib Milano est Casella sent 2801/2010)

Debbono sul punto richiamarsi i consolidati principi più volte enunciati dalla Suprema Corte secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo



della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto degli art. 1, settimo comma, legge 23 luglio 1991 n. 223 e 5, commi quarto e quinto, legge 20 maggio 1975 n. 164) e, a tal fine la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione eliminando apprezzamenti discrezionali del datore di lavoro e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (ex plurimis Cass. Sez. Lav. n. 7720 del 23/4/2004).

Neppure può sostenersi che la sussistenza dell'accordo sindacale 13.09.2007 avrebbe supplito alla preventiva mancata comunicazione dei criteri di scelta e delle modalità di attuazione della rotazione. La sanabilità del vizio di comunicazione da parte dell'accordo sindacale è stata affermata in alcune pronunce della Corte di Cassazione, che ha tuttavia precisato che ciò vale quando con l'accordo sindacale siano effettivamente già raggiunte le finalità conoscitive e di esternazione che l'obbligo di comunicazione preventiva si prefigge. Nel caso in esame l'accordo sindacale ha stabilito *"l'azienda e il direttore hanno escluso la possibilità di attuare forme di rotazione, stante la particolarità dell'organizzazione del lavoro legata alla realizzazione del progetto editoriale. Le parti si danno comunque atto che potranno intervenire singole variazioni dell'elenco dei giornalisti posti in cigs, sulla base di esigenze individuali condivise dalla direzione e dal CDR"*.

Trattasi di formula del tutto inidonea ad esplicitare le modalità della rotazione, che non pone alcun limite concreto al potere di esercitare o non la preventiva rotazione e lascia il datore di lavoro arbitro di attuarla o meno e di scegliere i lavoratori da sospendere e riammettere. L'accordo sindacale in oggetto non può quindi



sopperire all'adempimento previsto dai commi 7. e 8 dell'art 1 della L 223/91 per il motivo che non ne contiene i requisiti.

Come argomentato dalla Corte d'Appello di Genova (sentenza in data 27 febbraio 2008 nella causa Giannone /SMS DEMAG ) resa in merito ad analoga questione " E' proprio la necessità di esternare preventivamente le modalità che si intendono seguire nella sospensione, che richiama il datore di lavoro all'obbligo di una condotta seria e coerente, nella misura in cui egli è tenuto a definire prima di procedere alle sospensioni le regole, necessariamente generali, che governeranno la scelta, si allontana il rischio che questa venga determinata da motivi personali, o anche dall'arbitrio, e si impedisce al datore di lavoro di giustificare il suo operato adducendo ex post ragioni surrettizie, che ne mascherino altre di per sé indifendibili. questo sembra essere stato lo scopo perseguito dal legislatore imponendo la comunicazione preventiva dei criteri alle organizzazioni sindacali non certo l'interesse di queste ultime a svolgere un ruolo attivo nella procedura, posto che si trattava interesse già sufficientemente garantito dagli obblighi istituiti con la L 164/75". Tale impostazione appare condivisibile ed è stata anche avallata dalla Corte di Cassazione che con la sentenza numero 12137/2003 ha stabilito : "Ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione; la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori."

Da ultimo va osservato, con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, premesso che la società non ha contestato



in maniera precisa e puntuale il suo iter lavorativo, limitandosi genericamente ad affermare che la professionalità della stessa non sarebbe stata del tutto fungibile con quella di altri giornalisti, la ricorrente ha ampiamente documentato, producendo numerosi articoli comparsi sul giornale "La Padania" a suo nome, di essersi occupata di politica e soprattutto di cronaca, addirittura su medesimi temi che sono stati poi ripresi da altri giornalisti del giornale nella nuova veste editoriale (allegati da 23 a 36 bis ricorrente) : non è dato pertanto in alcun modo comprendere la ragione oggettiva per la quale la prestazione lavorativa di Elisabetta Colombo non sarebbe stata fungibile rispetto a quella di altri colleghi non collocati in CIGS e con i quali avrebbe, in ipotesi, potuto ruotare.

Sulle conseguenze della violazione degli obblighi procedurali in questione, con sentenza n 302/200 le Sezioni Unite hanno affermato che " in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, o metta di comunicare alle organizzazioni sindacali ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi (in base al combinato disposto degli artt. 1 settimo comma legge 23 luglio 1991 n 223 e commi quarto e quinto, legge 20 maggio 1975 n 164 ), tale illegittimità potendo essere fatta valere dai




lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata ". Il vizio non potrà dunque travolgere tutta la procedura ma solo i suoi effetti nei confronti della lavoratrice ricorrente, conseguendone la dichiarazione della illegittimità della sua collocazione in CIGS ed il suo diritto a ottenere il pagamento della intera retribuzione contrattuale dalla data di sospensione fino al termine della stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Si ritiene di non dover limitare la condanna della parte convenuta al pagamento della differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione e quanto percepito a titolo di integrazione in quanto nel caso di specie la lavoratrice ha ricevuto direttamente dall'INPGI l'importo ha ridotto che sarà tenuta a restituire a seguito della declaratoria di illegittimità della sospensione. Editoriale Nord va quindi condannata al pagamento in favore di Elisabetta Colombo della complessiva somma di € 64 800,00 oltre oneri accessori a titolo di retribuzioni per l'intero periodo di illegittima sospensione, il conteggio prodotto dalla ricorrente verificato appare corretto e non è stato comunque oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

La spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

**Il giudice, definitivamente pronunciando così decide:**

1. accoglie il ricorso, dichiarando la illegittimità della sospensione in cassa integrazione straordinaria della ricorrente dal 17.09.2007 al 16.09.2009 e condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle normali retribuzioni per l'intero periodo di sospensione in cassa integrazione pari a complessivi € 64.800,00 con interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo
2. condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte



ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente  
in € 3.000,00 , oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 12,50%  
Milano, 09/09/2010

il Giudice  
Dott. SILVIA RAVAZZONI  
*Silvia Ravazoni*

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 16 SET. 2010

IL CANCELLIERE  
D.ssa Francesca Grillo  
*Francesca Grillo*

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE CHE SI  
RILASCIATA IN FORMA ESECUTIVA A RICHIESTA  
DI A.W. COSTO FRANCOLO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il  
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza  
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,  
quando ne siano legalmente richiesti.

La presente prima copia conforme all'originale viene  
spedita in forma esecutiva a favore de <sup>cos</sup> *ricorrente*  
22 SET 2010

Milano, dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario, add

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE CI  
D.ssa Francesca Grillo  
*Francesca Grillo*

